

COMUNE DI PRAIA A MARE

PROVINCIA DI COSENZA

VERBALE DI SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE COPIA

N. 20 DATA 23/07/2012

OGGETTO: " Approvazione Regolamento per l'istituzione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Praia a Mare"

L'anno duemiladodici il giorno 23 del mese di luglio alle ore 18.00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente, come da avvisi scritti notificati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria e aperta al pubblico - in prima convocazione.

- Risultano presenti i Sigg.:

1)	PRATICO' Antonio	SINDACO	SI
2)	GIANNOTTI Antonio	Consigliere	SI
3)	CEGLIE Rosa	Consigliere	SI
4)	ESPOSITO Francesca	Consigliere	SI
5)	DE PRESBITERIS Roberto	Consigliere	SI
6)	DE LORENZO Antonino	Consigliere	SI
7)	TRIMBOLI Francesco	Consigliere	SI
8)	MAIORANA Anna	Consigliere	SI
9)	DE PAOLA Pietro	Consigliere	SI
10)	DEPRESBITERIS Anna Maria	Consigliere	SI
11)	MARSIGLIA Francesco	Consigliere	SI

Totale presenti n.11 assenti n. 0

E' presente l'assessore esterno **Marsiglia Fernando** senza diritto di voto

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa ALGIERI Santa Rosaria con funzioni di verbalizzante.

La seduta è aperta al pubblico

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il **sig. Trimboli Francesco** nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale riprende i lavori della seduta consiliare del 18.07.2012 e dà lettura dell'argomento posto all'o.d.g.:

IL PRESIDENTE

Prima di iniziare la trattazione del punto comunica che Ceglie Rosa è il capogruppo di maggioranza. Poi, passa la parola al Sindaco che legge la proposta:

Premesso il D.Lgs. 14.03.2011, n. 231 recante "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale, all'art. 4, testualmente recita:

«Art. 4 - Imposta di soggiorno.

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.»;

Visto che, ad oggi trascorsi abbondantemente i 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 23/2011 (6 giugno 2011) non risulta emanata la disciplina generale per cui può essere adottato il regolamento comunale previsto dal riportato articolo 4, comma 3, del D.Lgs. n. 23/2011;

A questo punto il sindaco precisa che il regolamento per l'istituzione dell'imposta di soggiorno sarà votato articolo per articolo e successivamente sarà votato nella sua interezza.

Inizia a leggere l'art. n. 1 del regolamento.

Il consigliere De Paola chiede di intervenire prima di leggere gli articoli del regolamento.

Il Sindaco risponde che non è possibile fare l'intervento prima della lettura degli articoli del regolamento. Ma, deve essere discusso ogni singolo articolo e, sull'articolo in discussione, possono essere proposti eventuali emendamenti.

Il consigliere De Paola lamenta la mancata possibilità di intervento e preannuncia voto contrario.

Il Presidente sottopone a votazione l'art. 1 del regolamento: 8 favorevoli, 3 contrari (il gruppo di minoranza);

Si legge l'art. 2 e il presidente lo sottopone a votazione : 8 favorevoli, 3 contrari (il gruppo di minoranza);

Si legge l'art. 3 e il presidente lo sottopone a votazione : 8 favorevoli, 3 contrari (il gruppo di minoranza);

Si legge l'art. 4 e il presidente lo sottopone a votazione : 8 favorevoli, 3 contrari (il gruppo di minoranza);

Si legge l'art. 5 e il presidente lo sottopone a votazione : 8 favorevoli, 3 contrari (il gruppo di minoranza);

Si legge l'art. 6 e il presidente lo sottopone a votazione : 8 favorevoli, 3 contrari (il gruppo di minoranza);

Si legge l'art. 7 e il presidente lo sottopone a votazione : 8 favorevoli, 3 contrari (il gruppo di minoranza);

Si legge l'art. 8 e il presidente lo sottopone a votazione : 8 favorevoli, 3 contrari (il gruppo di minoranza);

Si legge l'art. 9 e il presidente lo sottopone a votazione : 8 favorevoli, 3 contrari (il gruppo di minoranza);

Si legge l'art. 10 e il presidente lo sottopone a votazione : 8 favorevoli, 3 contrari (il gruppo di

minoranza);

Si legge l'art. 11 e il presidente lo sottopone a votazione : 8 favorevoli, 3 contrari (il gruppo di minoranza);

Si legge l'art. 12 e il presidente lo sottopone a votazione : 8 favorevoli, 3 contrari (il gruppo di minoranza);

A questo punto chiede la parola il consigliere **De Paola Pietro**:

In merito al punto 4 dell'ordine del giorno "Approvazione Regolamento per l'istituzione dell'Imposta di Soggiorno nel Comune di Praia a Mare"-Determinazioni; il gruppo di minoranza così si esprime:

"Riteniamo prematura e oggi più che mai inopportuna, questa decisione, in un momento in cui il livello di alcuni tributi comunali è stato già portato in meno di due mesi "alle stelle".

La nostra prima motivazione di disaccordo all'approvazione di tale documento è dunque da far risalire alle già esose spese che i cittadini di Praia a Mare sono stati costretti ad affrontare in un periodo così breve e così difficile. Già contrariati da tale manovra economica che il gruppo di maggioranza ha imposto in maniera cruenta e subitanea, non crediamo sia opportuno rendere ancora più restrittive le poche opportunità di sviluppo economico che questa città, almeno nei mesi estivi, riesce a portare avanti.

La seconda motivazione è più specifica al regolamento disposto dal gruppo di maggioranza per l'approvazione:

crediamo che tale documento avrebbe dovuto essere frutto di un confronto ancora più attento e partecipato con i titolari delle strutture interessate; che avrebbe dovuto essere frutto di un confronto più collaborativo con il gruppo di minoranza, avrebbe dovuto tener conto del parere di tutti i cittadini con più di un'assemblea aperta che avrebbe valutato obiettivamente le effettive esigenze di tutte le attività della nostra cittadina. Ci saremmo dunque augurati un maggiore confronto istituzionale politico, seguito con i settori interessati e i loro rappresentanti di categoria, affinché tale imposta non venisse recepita come una scelta univoca e unilaterale, dettata solo da bisogni imminenti di cassa, bisogni che se pur "tamponati" con tale provvedimento, potrebbero con questo sistema, ledere definitivamente l'industria turistica della città che già a fatica cerca di sopravvivere. Tale documento condiziona nettamente quindi, l'attività di ogni esercizio della città di Praia a Mare e dunque non può non scaturire dal confronto, non può essere guardato solo come ad un ulteriore mezzo di entrata, ma deve essere considerato come un ulteriore ostacolo da affrontare. Proprio in riferimento alla definizione di "ostacolo" attribuita a questo nuovo provvedimento del gruppo di maggioranza, scendiamo più nell'analisi dei pro ed i contro di questa imposta:

citiamo solo alcuni esempi di altre città turistiche che hanno riflettuto sull'imposta di soggiorno, città che hanno più esperienza di noi, che hanno da offrire un sistema turistico già sperimentato, tali città hanno detto di "no" ai rischi di questa tassa, perché ragionando hanno capito che segnerebbe la fine di un settore che, in Calabria, risente già degli effetti negativi della mancanza di infrastrutture di trasporto e di servizi per attrarre turisti, in momento di crisi in cui viviamo, crisi che ha colpito soprattutto il turismo italiano, la tassa di soggiorno "rischia di dare il colpo di grazia".

Così si sono espressi grandi esperti del turismo in Calabria. Contrariamente a quanto vorrebbe attuare il nostro comune, riportiamo ciò che si legge sull'AGENPARL, (Agenzia Parlamentare per l'informazione politica ed economica) - del 16 gen 2012 - che Tropea, come gli altri comuni della Calabria, ha dichiarato di voler rinunciare all'introduzione di una tassa di soggiorno. Lo stesso comune di Tropea preso come esempio riceve i complimenti per tale decisione da tutti gli operatori, in particolare da uno dei più grandi tour operator della Germania. Riportiamo per esteso la dichiarazione degli stessi " L'aggiunta di costi extra su una vacanza italiana, già meno competitiva rispetto ad altre mete mediterranee, corre il rischio di rendere l'offerta calabrese non concorrenziale, danneggiando fortemente il turismo in quella regione". Ed i giornali affermano che "Con questa decisione Tropea segue, come tutti gli altri comuni calabresi, le direttive del governo della regione, che sconsigliava l'introduzione della tassa". Ma a quanto pare il Consiglio di Maggioranza, delle direttive della Regione, degli esempi di grandi città turistiche, dei consigli dei tour operator, degli albergatori stessi e di noi tutti cittadini, non si interessa più di tanto, non crede possano indicargli la strada più giusta, preferisce prendere iniziative individuali alle quali noi ci opponiamo e ci opporremo sempre.

Pongo allora dei quesiti consequenziali a tale decisione, che sicuramente i colleghi di maggioranza avranno valutato :

1. *sull'esempio delle località che in altre zone d'Italia hanno approvato l'Imposta di soggiorno offrendo al turista dei servizi che vale la pena pagare, e che consentirebbero allo stesso di beneficiare di una*

serie di sconti ed agevolazioni nella utilizzazione e fruizione delle strutture comunali (come potrebbe essere ad esempio: un accesso al teatro o nella piscina comunale etc) e nell'acquisto dei beni e servizi offerti dai privati che si convenzioneranno; ci viene spontaneo porre la seguente domanda ai nostri amministratori: cosa offre Praia a Mare in questo momento al turista in termini di servizi di svago e tempo libero che possa giustificare la richiesta di un onere in più? Quali sono i motivi che consiglieremo al turista per ritornare nuovamente la prossima stagione pur con un aumento di prezzi? Sarà il mare? Il panorama? La pulizia della spiaggia con le numerose attrezzature per i bagnanti? O cosa propone la maggioranza?

2. Non sarebbe meglio lavorare prima su queste proposte, su questi sistemi per poi decidere di alzare il valore del proprio mercato?

Cari colleghi consiglieri, crediamo che ci sia il bisogno di creare prima le armonie e i sistemi giusti, crediamo ci sia prima il bisogno di rassicurare i cittadini e non di continuare a disorientarli portandoli nel panico! Non è così che si cambia ed incentiva la "qualità turistica" bisogna prima puntare su i due assi su cui punta giustamente il Piano triennale di sviluppo del turismo sostenibile approvato dalla regione Calabria: la riqualificazione delle strutture ricettive e la promozione in Italia e all'estero della destinazione attraverso campagne pubblicitarie sostenute dagli enti sovracomunali e senza spese per il Comune ma con la collaborazione di tutti.

Prende la parola il consigliere **Ceglie Rosa** che a nome del gruppo di maggioranza precisa che "l'istituzione della tassa di soggiorno è stata una decisione difficile da prendere anche per il particolare momento che si sta vivendo a livello nazionale, tant'è che anche i legislatori hanno avvertito l'esigenza di prevedere nuove entrate. La nostra è stata una decisione sofferta, ci avrebbe fatto piacere non aumentare le tasse ma siamo stati costretti e ci auguriamo di poterle poi eliminare.

Sin dal nostro insediamento abbiamo avviato i lavori di pulizia della spiaggia proprio per accogliere i turisti che possono godere del mare e dell'ospitalità dei cittadini praiesi, che non è cosa di poco conto. "

Riprende la parola il **Sindaco** che si rivolge ai tre consiglieri di minoranza, ieri maggioranza "Avete un coraggio da leone se non altro per il disastro che verrà fuori a giorni. Chi ha il coraggio di scrivere quelle cose dovrà andare a giustificarsi con la gente; disastri incommensurabili che peseranno sui cittadini e sui turisti. Noi abbiamo cercato di dire quello che non fa male, ma se si continua con l'ipocrisia non siamo noi che dovremo avere paura, ma voi tre. Io mi baso sui fatti.

Oggi, dopo aver sofferto per un mese o più, ho notificato una lettera che tenevo ferma da più tempo nelle mie mani.

A gennaio 2012 è stato autorizzato, con delibera di Giunta Comunale, il prelievo di entrate a specifica destinazione (destinate a opere pubbliche) con l'impegno di ricostruirla con le entrate correnti non soggetti a vincolo. Ma, così non è stato. Le tasse sono state aumentate proprio per colpa dei tre consiglieri che oggi sono minoranza. Per colpa loro è stato necessario anticipare e fare la lettura semestrale dei contatori.

Il nostro obiettivo è quello di uscire fuori da questa situazione per dare tranquillità ai dipendenti e alla popolazione. Oggi stiamo mettendo in atto azioni per pagare i debiti e per risolvere i problemi del comune..

Chiedo, pertanto alla minoranza di comportarsi responsabilmente, anche perché dobbiamo rispondere alla delibera della Corte dei Conti che ha accertato numerose irregolarità e criticità in ordine al bilancio del comune di Praia a Mare, relativamente agli ultimi due anni di gestione"

Chiede la parola il consigliere **De Paola** : "sulla responsabilità posso assicurare che ne abbiamo abbastanza. Inoltre, se si legge bene la delibera della Corte dei conti si rileva che i guai vengono da lontano, da prima del 2006"

A questo punto il Presidente chiede di sottoporre a votazione il regolamento nella sua interezza e invita il consiglio a deliberare in merito.

Ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 4 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 231 recante "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;

Visto lo schema di regolamento predisposto;

Visto l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«Art. 7 - Regolamenti.

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Acquisito il parere tecnico

Visto lo statuto comunale;

Con votazione: n.8 favorevoli - n3 contrari (De Paola P.- Depresbiteris A.M.- Marsiglia F.)

DELIBERA

- 1) di approvare, così come approva, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il «Regolamento sull'istituzione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Praia a Mare » che consta di n. 12 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione.
- 2) dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 3) Di dare atto che il funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è il responsabile dell'area entrate e tributi del Comune di Praia a Mare;
- 4) Di dare atto che il funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone i conseguenti atti, precisando che deve essere rispettato quanto contenuto nella deliberazione di G.C. 109 del 18.06.2012 in merito al controllo del Sindaco;
- 5) Di demandare alla Giunta comunale l'adozione di tutta la modulistica necessaria alla gestione dell'imposta;

COMUNE DI PRAIA A MARE

(Provincia di Cosenza)

P.zza Municipio,1 - 87028 Praia a Mare (CS) - Tel. 098572353 - Fax 098572555
www.comune.praia-a-mare.cs.it - e-mail: compraia@tin.it P.I. 00392090783

PROPONENTE: SINDACO

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'istituzione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Praia a Mare.

IL SINDACO

Premesso il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale, all'art. 4, testualmente recita:

«Art. 4 - Imposta di soggiorno.

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.»;

Visto che, ad oggi trascorsi abbondantemente i 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 23/2011 (6 giugno 2011) non risulta emanata la disciplina generale per cui può essere adottato il regolamento comunale previsto dal riportato articolo 4, comma 3, del D.Lgs. n. 23/2011;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;

Visto lo schema di regolamento;

Visto l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«Art. 7 - Regolamenti.

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Visto lo statuto comunale;

PROPONE

1) approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il « Regolamento per l'istituzione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Praia a Mare » che consta di n. 12 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione.

2) dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3) Di dare atto che il funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è il responsabile dell'area entrate e tributi del Comune di Praia a Mare;

4) Di dare atto che il funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone i conseguenti atti, precisando che deve essere rispettato quanto contenuto nella deliberazione di G.C. 109 del 18.06.2012 in merito al controllo del Sindaco;

5) Di demandare alla Giunta comunale l'adozione di tutta la modulistica necessaria alla gestione dell'imposta;

Praia a Mare 11.07.2012

Il Sindaco
Praticò Antonio



REGOLAMENTO SULL' IMPOSTA DI SOGGIORNO

NEL COMUNE DI PRAIA A MARE

Articolo 1

Presupposto del imposta

Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive all'aria aperta - campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere e alberghi situati nel territorio di Praia a Mare.

Articolo 2 -

Soggetto passivo

Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe di Praia a Mare.

Articolo 3

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) minori entro il decimo anno di età
2. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente.
Sono, altresì, esenti dall'imposta di soggiorno i genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.
3. Sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e un accompagnatore turistico per ogni 50 partecipanti.

Articolo 4

Misura del P'imposta

1. L'imposta di soggiorno è pari a euro 2,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in agriturismi, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere e alberghi a 1 e 2 stelle. L'imposta di soggiorno è pari a euro 3,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in alberghi a 3 stelle; di 4 euro al giorno a persona per i pernottamenti effettuati in alberghi a 4 stelle e di 5 euro al giorno a persona per i pernottamenti effettuati in alberghi a 5 stelle. L'imposta è applicato fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi.
2. L'imposta di soggiorno è pari ad euro 2,00 al giorno per persona, per i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive all'aria aperta - campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea ed è applicato fino ad un massimo di quindici pernottamenti consecutivi.

Articolo 5

Obblighi di comunicazione

1. Il gestore della struttura ricettiva comunica all'Ufficio Tributi del Comune di Praia a Mare, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente, nonché il relativo periodo di permanenza. La comunicazione è trasmessa esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione anche avvalendosi gratuitamente degli intermediari dalla stessa abilitati.

Articolo 6

Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono ~~il~~ l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Praia a Mare.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese:
 - a) su apposito conto corrente postale intestato a Comune di Praia a Mare;
 - b) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;
 - c) mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."

Articolo 7

Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 8

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 9

Riscossione coattiva

Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo

che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Articolo 10

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stesso da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Praia a Mare, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemilacinquecento.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 11

Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 12

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2013 di ogni anno.
2. In sede di prima applicazione delle disposizioni sui termini e sulle modalità di comunicazione e versamento dell'imposta di soggiorno di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento, si considerano regolarmente assolti gli obblighi di comunicazione e versamento effettuati entro il 30 luglio 2013.
3. È costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell'amministrazione e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento dell'imposta.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI PRAIA A MARE.

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 267/2000

SI ATTESTA

che l'impegno di spesa previsto dalla presente proposta trova copertura finanziaria :

Intervento N. _____ per €. _____

TOTALE : €. _____

Praia a Mare, li 11/07/2012

*****NON COMPORTA SPESA*****
IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO
(Rag. G. Greco)

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 267/2000, sulla presente proposta

SI ESPRIME

A) ai fini della regolarità tecnica:

parere favorevole

parere contrario

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Dott.ssa Patrizia Laprovitera)

Praia a Mare, li 11/07/2012

B) ai fini della regolarità contabile:

parere favorevole

parere contrario

non dovute

Praia a Mare, li 11/07/2012

IL RESPONSABILE
(Rag. G. Greco)

Si dispone che la presente proposta venga portata all'attenzione della prossima seduta di:

GIUNTA COMUNALE - CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 23.07.2012

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

F.to IL SINDACO

Antonio Praticò


F.to IL SEGRETARIO

Dott.ssa Algieri Santa Rosaria

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Algieri Santa Rosaria



La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio il giorno 26/07/2012 rimanendovi per 15gg. consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e cioè fino a tutto il 10/08/2012.

IL SEGRETARIO

F.to Dott.ssa Algieri Santa Rosaria

E' divenuta ESECUTIVA.

X Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale al n° 692 per 15 giorni consecutivi dal 26/07/2012 al 10/08/2012

IL MESSO COMUNALE

f.to Sig.ra Rizzo Marilena